

Verbale di accordo

Addì 27 gennaio 2015, in Roma

tra

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

e

Sic Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Carta e Stampa nazionali e territoriali, unitamente alle Rsu delle sedi di Roma e Foggia

1. Nel corso dell'incontro odierno le Parti, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, Legge 223/1991, concordano che il criterio di scelta delle risorse da collocare in mobilità nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale ai sensi degli artt. 24 e 4, legge 223/1991, avviata in data 16 dicembre 2014 per **190** lavoratrici/lavoratori tra quadri, impiegati e operai, sarà quello della non opposizione al licenziamento, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali anche con riferimento a lavoratori in posizioni/aree diverse da quelle dichiarate in esubero.

Le Parti concordano altresì che per coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici come indicato al successivo punto 3.1 lett. A e B si opererà attraverso la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

2. Le Parti hanno inteso concordare le misure di accompagnamento, destinate ai lavoratori che non si opporranno al licenziamento o che risolveranno consensualmente il rapporto di lavoro. Tali misure sono condizionate alla sottoscrizione dell'accordo in sede amministrativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a chiusura della citata procedura di riduzione di personale.

3. Misure di accompagnamento

3.1 A ciascun lavoratore, a fronte della sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., la Società si rende disponibile a corrispondere, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del citato verbale, a titolo di incentivazione all'esodo, i seguenti importi alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate:

- A. A coloro **che abbiano maturato o maturino alla data del 28 febbraio 2015** i requisiti di età e/o di contribuzione per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata e che dichiarino di voler risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, l'azienda erogherà n. **8 mensilità** pari all'ultima retribuzione fissa netta mensile (retribuzione fissa = paga base, contingenza, scatti, edr, ad personam, superminimo, indennità sostitutiva mensa oltre ai ratei 13[^] e 14[^] e, qualora percepite, la media degli ultimi 12 mesi per le seguenti voci: indennità di turno, indennità 7% valori e indennità 10 minuti).
- B. A coloro che maturino i requisiti di età e di contribuzione per l'accesso alla pensione di vecchiaia e/o anticipata dal **1° marzo al 30 giugno 2015** e che dichiarino di voler risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, le n. **8 mensilità** pari all'ultima retribuzione fissa netta mensile (retribuzione fissa = paga base, contingenza, scatti, edr, ad personam, superminimo, indennità sostitutiva mensa oltre ai ratei 13[^] e 14[^] e, qualora percepite, la media degli ultimi 12 mesi per le seguenti voci: indennità di turno, indennità 7% valori e indennità 10 minuti) saranno decurtate di una mensilità per ogni